



Edizione di lunedì 4 Luglio 2022

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Erogazioni pubbliche: informativa in Nota integrativa e compilazione Modello Redditi

di **Filippo Giordan** – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

IVA

La scadenza dei Modelli Intra slitta dal 25 alla fine del mese

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

La nuova certificazione degli investimenti in R&S&I&D

di **Debora Reverberi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

No al quadro RW per l'amministratore della società

di **Ennio Vial**

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Erogazioni pubbliche: informativa in Nota integrativa e compilazione Modello Redditidi **Filippo Giordan** – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

Da alcuni anni sussiste l'obbligo di fornire in **Nota integrativa del bilancio d'esercizio** un'adeguata informativa in merito a qualsiasi forma di **aiuto ricevuto da Pubbliche Amministrazioni**. I soggetti che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e quelli comunque **non tenuti alla redazione della Nota integrativa** assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su **propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico** o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Accanto a tale adempimento si affianca la **corretta compilazione dei quadri informativi del modello Redditi Società di Capitali e Società di Persone**.

Vista la complessità e la vastità di aiuti a cui può accedere un'impresa l'intento è quello di riassumere in termini operativi i principali passaggi da seguire per adempiere correttamente agli obblighi informativi e dichiarativi e fornire un **prospetto riepilogativo utile a professionisti e imprese**.

Informativa in Nota integrativa

La L. 124/2017 rubricata "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*" ([articolo 1, commi 125–129](#)) disciplina il tema dei **contributi pubblici e dei relativi obblighi informativi da parte dei beneficiari ed erogatori**.

Nello specifico, il [comma 125](#) prevede che una serie di soggetti specifici siano tenuti ad indicare le **sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e i vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni**.

I soggetti coinvolti sono principalmente le **imprese**, ma anche gli **enti non commerciali** (associazioni, fondazioni, Onlus e alcune tipologie di cooperative sociali) sono coinvolti dalla norma e possono inserire le informazioni sui propri siti interne o portali digitali.

L'oggetto dell'informativa riguarda **sussidi, vantaggi, contributi e aiuti** con le seguenti caratteristiche:

- **in denaro o natura;**
- **non aventi carattere generale:** deve pertanto sussistere un rapporto bilaterale, ovvero nel caso in cui un soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un particolare vantaggio ad un altro soggetto;
- **privi di natura corrispettiva o risarcitoria.**

L'obbligo di comunicazione sussiste solo se si sono ricevuti dei vantaggi economici da parte delle Pubbliche Amministrazioni o da Enti affini per un **importo complessivo annuo superiore ad euro 10.000** e pertanto rileva il **criterio di cassa e non quello della competenza**, dovendosi riportare esclusivamente gli aiuti incassati.

Le informazioni devono essere comunicate nella **sezione finale della Nota integrativa, per le società obbligate alla sua presentazione e che non redigono il bilancio abbreviato**, preferibilmente con una rappresentazione tabellare oppure in forma descrittiva.

Le **imprese, accedendo al Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)**, hanno modo di verificare alcuni contributi ricevuti.

I vantaggi economici iscritti nel Registro non devono essere interpretati come gli unici da riportare in Nota integrativa, bensì l'impresa per assolvere correttamente l'obbligo informativo è tenuta ad indicare **tutti i contributi che presentano i prospettati requisiti, a prescindere dall'iscrizione nel Registro**. Per gli aiuti riportati nel Registro è però **sufficiente** inserire una frase che **rimanda alla consultazione del portale, senza necessità di fornire ulteriori dettagli**.

In questi giorni il tema è ritornato attuale dal punto di vista **sanzionatorio**, in quanto, l'[articolo 1, comma 28-ter](#) e l'[articolo 3-septies, D.L. 228/2021](#) (c.d. "Decreto Milleproroghe") sono intervenuti sulla questione prorogando al **1° luglio 2022** il termine per l'applicazione delle sanzioni "per l'anno 2021" e dall'altro lato prorogando al **1° gennaio 2023** il termine per l'applicazione delle sanzioni "per l'anno 2022". L'entità delle sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo informativo è pari all'**1% dell'importo ricevuto con un minimo di Euro 2.000**. Inoltre, se il beneficiario, **dopo essere stato sanzionato, non pagasse la sanzione e non adempiesse all'obbligo entro 90 giorni**, sarebbe costretto alla **restituzione** del beneficio all'Ente erogante.

La compilazione dei quadri RS e RU nel modello Redditi

Nel modello Redditi Società di Capitali e Società di Persone sono presenti i prospetti informativi RS “Aiuti di Stato” e RU “Crediti d’imposta”.

Nel quadro RS “Aiuti di Stato” nella sezione RS401 è necessario inserire gli **aiuti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta a cui è riferita la dichiarazione**. Ad ogni aiuto è assegnato un codice univoco ricavabile dalle **ultime pagine delle istruzioni per la compilazione del modello dichiarativo** e nella fase di compilazione devono essere indicate per ciascun aiuto le seguenti informazioni:

- la **forma giuridica** dell’impresa:
 - SR Società a responsabilità limitata;
 - SU Società a responsabilità limitata con unico socio;
 - AS Società in accomandita semplice;
 - SN Società in nome collettivo;
 - SP Società per azioni;
 - DI Impresa individuale;
 - PF Persona fisica
- la **dimensione aziendale**:
 - Micro impresa: meno di 10 dipendenti, fatturato inferiore ad euro 2 milioni o totale attivo inferiore ad euro 2 milioni;
 - Piccola impresa: meno di 50 dipendenti, fatturato inferiore ad euro 10 milioni o totale attivo inferiore ad euro 10 milioni;
 - Media impresa: meno di 250 dipendenti, fatturato inferiore ad euro 50 milioni o totale attivo inferiore ad euro 43 milioni;
 - Grande impresa: più di 250 dipendenti, fatturato superiore ad euro 50 milioni o totale attivo superiore ad euro 43 milioni
- il **settore di svolgimento dell’attività d’impresa**:
 - 1 Generale;
 - 2 Agricoltura;
 - 3 Pesca
- l’**importo**: è necessario inserire l’ammontare dell’agevolazione solo se l’Amministrazione Finanziaria non ne è già a conoscenza.

Il quadro **RU “Crediti d’imposta”** deve essere compilato dai **soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese**. Per ciascuna agevolazione è necessario compilare un apposito modulo nel quale vanno esposti:

- il **codice identificativo del credito** vantato e la descrizione;
- il **credito d’imposta residuo** dalla precedente dichiarazione;
- il **credito d’imposta spettante nel periodo**;
- il **credito d’imposta utilizzato in compensazione** con il modello F24 nel periodo d’imposta a cui è riferita la dichiarazione.

Aspetti conclusivi

Negli ultimi anni gli aiuti ricevuti dalle imprese sono **diventati sempre più frequenti e rilevanti**, pertanto una corretta e attenta informativa sia a livello contabile che fiscale è fondamentale.

Per agevolare i professionisti e le imprese nella compilazione della Nota integrativa e dei quadri del modello Redditi, si riporta di seguito una **tabella riassuntiva contenente gli aiuti/crediti d'imposta più frequenti**, in cui per ciascuno è segnalato se deve essere indicato in Nota integrativa, nel quadro RS e RU con l'eventuale **codice di riferimento**.

Aiuti/Crediti d'imposta	N. I.	Quadro RU	Quadro RS
Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza Covid-19 (articolo 1 D.L. 41/2021)	NO	NO =	SI 31
Contributo automatico per i soggetti che hanno ottenuto il contributo codice 31 (Covid-19) (articolo 1, commi da 1 a 3, D.L. 73/2021)	NO	NO =	SI 33
Contributo automatico per i soggetti che hanno ottenuto il contributo codice 31 (Covid-19) (articolo 1, commi da 5 a 15, D.L. 73/2021)	NO	NO =	SI 34
Contributo perequativo (Covid-19) (articolo 1, commi da 16 a 27, D.L. 73/2021)	NO	NO =	SI 35
Credito R&S (anno in corso e anno precedente)	NO	SI L1	NO =
Contributi Sabatini	SI	NO =	NO =
Garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti (Finanziamenti garantiti dal Fondo centrale)	SI	NO =	NO =
Aiuti "De minimis" (non superiori a 200k nell'arco di tre esercizi)	N/A	NO =	NO =
Esenzione versamento I acconto Irap	NO	NO =	SI 10
Deduzione/detrazione per investimenti in start up innovative	NO	NO =	SI 3
Deduzione/detrazioni per investimenti in PMI innovative	NO	NO =	SI 4
Deduzione quota <3% degli utili netti versata dalle imprese sociali ad appositi fondi	NO	NO =	SI 7
Credito imposta investimenti pubblicitari (articolo 57-bis D.L. 50/2017)	NO	SI E4	SI 56
Credito imposta canoni locazione (Covid) (articolo 28 D.L. 34/2020)	NO	SI H8	SI 60
Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro (Covid)	NO	SI I6	SI 63
Super/iperammortamento	NO	NO =	NO =
Credito imposta beni strumentali 2020 (L. 160/2019) – bene ordinario	NO	SI H4	NO =
Credito imposta beni strumentali 2020 (L. 160/2019) – bene materiale 4.0	NO	SI 2H	NO =
Credito imposta beni strumentali 2020 (L. 160/2019) – bene immateriale 4.0	NO	SI 3H	NO =
Credito imposta beni strumentali 2021 (L. 178/2020) – bene ordinario	NO	SI L3	NO =

Credito imposta beni strumentali 2021 (L. 178/2020) – bene materiale 4.0	NO	SI	2L	NO	=
Credito imposta beni strumentali 2021 (L. 178/2020) – bene immateriale 4.0	NO	SI	3L	NO	=
Credito imposta sanificazione 2020	NO	SI	H9	NO	=
Credito imposta sanificazione 2021	NO	SI	M1	NO	=
Somme erogate da altre Amministrazioni (INPS)	N/A	NO	=	NO	=
Altri				SI	999

La scadenza dei Modelli Intra slitta dal 25 alla fine del mese

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Dopo il *restyling* dei modelli Intrastat di inizio anno (Determinazione prot. 493869/RU del 23.12.2021), con il Decreto Semplificazioni **cambiano anche le scadenze di presentazione**.

A differenza della pubblicazione dei nuovi modelli Intra 2022, ancora privi di adeguate "istruzioni per l'uso", questa seconda novità concede di fatto **qualche giorno in più ai contribuenti per adempiere all'obbligo di trasmissione** degli elenchi riepilogativi Intrastat.

Con l'entrata in vigore del **Decreto Semplificazioni fiscali** ([articolo 3, commi 2 e 3, D.L. 73/2022](#), pubblicato nella G.U. n.143 del 21.06.2022), l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat viene **spostato alla fine del mese successivo al periodo di riferimento**.

L'[articolo 3 D.L. 73/2022](#) – rubricato alla voce "Modifiche al calendario fiscale" – varia l'[articolo 50, comma 6-bis, D.L. 331/1993](#), prorogando (seppur di poco) la scadenza in argomento: i **soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari**, nonché delle **prestazioni di servizi c.d. generiche** di cui all'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) (in ambito intra-Ue), devono comunicare i dati **entro il mese successivo al periodo di riferimento**.

La nuova scadenza riguarda tutti i soggetti passivi Iva che operano in ambito comunitario, con riferimento sia agli elenchi **Intrastat mensili** che a quelli **trimestrali**.

In precedenza la scadenza era ancorata al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Restano immutate le "ordinarie" proroghe previste dall'[articolo 7, comma 1, lettera h\), D.L. 70/2011](#) secondo cui *"i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Nella tabella che segue riportiamo, in sintesi, le **nuove scadenze Intrastat 2022** riepilogando le **ulteriori novità introdotte da inizio anno**.

Modello Intrastat Semplificazioni/Novità 2022**Nuove scadenze**
(a decorrere dal 22 giugno 2022)**Modello INTRA 1 bis**

Cessioni
intracomunitarie di
beni
Non imponibili Iva ai
sensi dell'[articolo 41](#)
[D.L. 331/1993](#)

La nuova certificazione degli investimenti in R&S&I&D

di Debora Reverberi



In uno **scenario caratterizzato da sempre più frequenti contestazioni dell'Amministrazione finanziaria sull'inquadramento delle attività svolte nei periodi 2015-2019** nell'ambito della ricerca e sviluppo ammissibile al credito d'imposta ex [articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii. e dalla **possibilità, da attivare entro il 30.09.2022, di sanare le indebite compensazioni effettuate entro il 22.10.2021 con la procedura di riversamento spontaneo** prevista dall'[articolo 5, commi 7-12, D.L. 146/2021](#), era improrogabile un **intervento decisivo atto a consentire alle imprese l'applicazione della nuova disciplina del credito d'imposta R&S&I&D "in condizioni di certezza operativa"**.

Un primo tentativo in tale direzione, seppur parzialmente infruttuoso, è ravvisabile nelle modifiche apportate dalla lettera g) del [comma 1064, articolo 1, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) all'onere di **relazione tecnica** del [comma 206 dell'articolo 1, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), che ha imposto **l'obbligo di asseverazione** del documento **col fine di "assicurare maggiore certezza alle imprese sull'ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute"**.

La mancanza di ulteriori chiarimenti sulla modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha indotto le imprese ad adottare soluzioni difformi, che spaziano dall'asseverazione ad opera del medesimo legale rappresentante e/o del responsabile delle attività, fino al rilascio di una perizia tecnica asseverata da parte di un soggetto terzo.

L'[articolo 23, commi 2-8, D.L. 73/2022](#) (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali) è intervenuto sul tema delineando **un vero e proprio sistema di certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica** incardinati nella disciplina dell'[articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019](#).

La certificazione degli investimenti rappresenta uno **strumento liberamente azionabile dal contribuente a propria tutela**, in virtù del suo **effetto vincolante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**.

In attesa della pubblicazione del DPCM su proposta del Mise e di concerto con il Mef, **previsto entro il 22.07.2022**, che dovrà definire **i requisiti dei certificatori, le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e le condizioni di richiesta della certificazione, gli oneri a carico dei richiedenti parametrati ai costi della procedura**, analizziamo nel dettaglio le caratteristiche del nuovo sistema di certificazione.

L'ambito applicativo della certificazione comprende **tutte le attività ammissibili al nuovo credito d'imposta R&S&I&D** (in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2020 per la generalità delle imprese), ivi incluse le attività di innovazione tecnologica con obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, **già effettuate o da effettuarsi, purché non siano già state contestate violazioni relative all'utilizzo del credito o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di accertamento in relazione alle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il contenuto della certificazione attiene alla **qualificazione degli investimenti** effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività ammissibili al credito d'imposta.

L'aspetto di maggiore appeal del sistema risiede nell'effetto vincolante della certificazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, che comporta **la nullità degli atti**, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, **difforni da quanto attestato nelle certificazioni**.

Unica deroga a questo effetto vincolante è rappresentata dal caso in cui **la certificazione venga rilasciata per un'attività diversa da quella concretamente realizzata**, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

Legittimati al rilascio della certificazione saranno i **soggetti abilitati secondo i requisiti da definirsi dall'apposito DPCM**.

Sulla natura e le caratteristiche dei soggetti il testo del [comma 3 dell'articolo 23, D.L. 73/2022](#) resta generico, precisando soltanto che si tratterà di:

- **soggetti pubblici o privati;**
- **in possesso di requisiti, idonei anche a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità;**
- **iscritti all'apposito albo dei certificatori, tenuto dal Mise.**

Ulteriore aspetto che dovrebbe garantire l'efficacia del sistema di certificazione è **l'ingerenza del Mise sui procedimenti valutativi adottati dai certificatori**: i soggetti abilitati dovranno infatti attenersi, nell'espletamento dell'incarico, a quanto previsto da **apposite linee guida del Mise, periodicamente elaborate ed aggiornate e saranno soggetti ad attività di vigilanza**.

Il sistema di certificazione così delineato prevede dunque **un ruolo pervasivo del Mise**, che potrà contare su una spesa autorizzata al comma 8 di euro 307.000 per il 2022 ed euro



614.000 annui a decorrere dal 2023 per **costituire una *task force* dedicata mediante ampliamento del proprio organico** con le seguenti figure:

- un dirigente di livello non generale;
- dieci unità di personale non dirigenziale.

No al quadro RW per l'amministratore della società

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Un **dubbio** che spesso emerge tra gli operatori attiene all'eventuale **obbligo di compilazione del quadro RW** nella propria dichiarazione dei redditi **personale**, da parte di un contribuente che è fiscalmente residente in Italia e che ricopre la carica di **amministratore** di una società italiana, ad esempio una Srl, in relazione ad un **conto corrente che la stessa dovesse aver acceso all'estero**.

Come noto, infatti, il **delegato** del conto corrente estero, pur non essendo interessato né dall'Ivafe, né da eventuali rendimenti, è tenuto a **monitorare il conto corrente in oggetto e a segnalare i codici fiscali dei titolari nelle colonne 22 e 23**. La posizione di **delegato** viene individuata dal codice 1 da indicare nella colonna 2.

Per fare un esempio pratico, infatti, se Tizio e Tizia sono **marito e moglie**, entrambi fiscalmente residenti in Italia e Tizio ha un **conto corrente in Svizzera** in cui Tizia è **delegata** alla movimentazione e/o al prelievo, entrambi i contribuenti dovranno compilare il quadro RW come di seguito:

RW di Tizio – proprietario:

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01	071	100	2	25.000,00	30.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVE)	
9		10		11		12	
,00		365		34,00		,00	
RW1 Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVE dovuta	
14		15		16		17	
,00		34,00		,00		,00	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori			
21				22			
				CF TIZIA			
				23			
				24			

RW di Tizia – delegata

1 Codice titolo possesso	2 Vedere istruzioni	3 Codice individuaz. bene	4 Codice Stato estero	5 Quota di possesso	6 Criterio determin. valore	7 Valore iniziale	8 Valore finale
4	1	01	071	100	2	25.000,00	30.000,00
9 Valore massimo c/c paesi non collaborativi		10 Giorni (IVAFE)		11 IVAFE		12 Mesi (IVE)	
,00				,00		,00	
14 Credito d'imposta		15 IVAFE dovuta		16 Detrazioni		17 IVE dovuta	
,00		,00		,00		,00	
21 Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				23 Codice fiscale altri cointestatari			
CF TIZIO				24 <input type="checkbox"/>			
RW1		18 Vedere istruzioni		19 Quota partecipazione		20 Solo monitoraggio	
		<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	

Tuttavia, nel caso **dell'amministratore** di società, la **delega ha natura diversa**.

Infatti, se è pacifico che qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero, lo stesso è **tenuto alla compilazione del quadro RW**, nel caso **dell'amministratore**, si tratta di mera **delega ad operare per conto dell'intestatario**, ossia per conto della società.

L'amministratore opera **non in base ad un interesse personale**, ma nell'interesse della società. Il quadro RW **non va quindi compilato**.

In questo senso si pongono in modo **uniforme** i seguenti interventi di prassi:

- [circolare 28/E/2011](#);
- [circolare 38/E/2013](#);
- [circolare 14/E/2014](#);
- [circolare 27/E/2015](#).

Sulla stessa scia, inoltre, si collocano anche le **istruzioni della dichiarazione dei redditi**.

Il principio è, in fondo, lo stesso che ha indotto la [risoluzione 53/E/2019](#) ad **escludere l'obbligo del monitoraggio fiscale per i casi del membro del consiglio di amministrazione** di una **fondazione** o, il che è lo stesso, per il **trustee** del **trust**. L'esclusione, peraltro estesa anche al **guardiano** e al **disponente** che non sia beneficiario è stata **confermata dalla bozza di circolare**



sul trust del'11.08.2021.

Appurato che l'amministratore è **esoneroato dall'adempimento**, non è peregrino chiedersi se l'adempimento sia invece **dovuto dal socio che si pone come titolare effettivo** della società italiana ai fini della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). Infatti, se un soggetto detiene **oltre al 25% dei diritti di voto in assemblea, lo stesso sarà considerato titolare effettivo** della società e, quindi, anche degli investimenti detenuti da questa all'estero.

Invero, **l'esclusione nel caso di specie, è stata prevista dall'esempio n. 3 della [circolare 38/E/2013](#)**. Il fatto che la società tenga la **contabilità**, infatti, permette all'Ufficio di acquisire **tutte le informazioni necessarie**.